

Spett. le

.....
.....
.....
.....

**Oggetto: Servizio finalizzato alla realizzazione della newsletter aziendale dal titolo "Newsletter del GME".
Lettera d'ordine n. GME/..... - CIG: 7562723C70.**

1. PREMESSA

1.1 Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito: GME) ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 114 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. (nel seguito: D. Lgs. n. 50/2016), del *Servizio finalizzato alla realizzazione della newsletter aziendale dal titolo "Newsletter del GME"*.

Con atto del la procedura è stata aggiudicata alla società (nel seguito: il Fornitore, o).

1.2 Tanto premesso, con la presente, il GME Vi affida il servizio in oggetto indicato, da realizzarsi alle condizioni contrattuali definite nei documenti di seguito elencati, ognuno dei quali, in caso di difformità, prevale su ciascuno di quelli che in elenco lo seguono:

- a) la presente lettera d'ordine;
- b) il Capitolato tecnico del GME "*Servizio finalizzato alla realizzazione della newsletter aziendale dal titolo "Newsletter del GME"*" (Allegato sub 1);
- c) l'offerta tecnico-economica del Fornitore presentata in sede di procedura (Allegato sub 2).

2. OGGETTO, MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ORDINE. CLAUSOLA RISOLUTIVA.

2.1 Costituisce oggetto del presente ordine lo svolgimento del servizio indicato al punto 2 del Capitolato tecnico del GME (Allegato sub 1), finalizzato alla realizzazione della newsletter aziendale mensile del GME, dal titolo "Newsletter del GME". Tale Newsletter è una pubblicazione mensile a

carattere tecnico-professionale, distribuita per via telematica, volta a favorire la conoscenza del GME e dei mercati dallo stesso gestiti, nonché delle tematiche relative al settore energetico ed ambientale in generale.

- 2.2 Il servizio oggetto del presente ordine dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche e con le modalità e i tempi di esecuzione dettagliatamente previsti nel Capitolato tecnico del GME (Allegato *sub 1*), nonché secondo quanto previsto nella Vostra offerta tecnico-economica (Allegato *sub 2*).
Il servizio dovrà essere svolto dai soggetti che costituiscono il Gruppo di Lavoro indicati nella Vostra offerta tecnico-economica (Allegato *sub 2*). A tal proposito, il GME potrà verificare la conformità delle risorse indicate dal Fornitore, richiedendo i *curricula* delle medesime risorse. Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'ordine, la prestazione professionale di uno o più componenti del Gruppo di Lavoro risulti, ad insindacabile giudizio del GME, inadeguata, il GME stesso avrà diritto di richiederne la sostituzione. In mancanza di tale sostituzione e, dunque, di figure appropriate, il GME potrà risolvere il contratto.
- 2.3 Qualora il Fornitore, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più dei componenti del Gruppo di Lavoro, dovrà comunicare, in forma scritta, i nominativi e le referenze delle persone che intende inserire in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di idonea documentazione. Il GME si riserva, in tal caso, di verificare la sussistenza, in capo ai nuovi soggetti, dei predetti requisiti; solo all'esito di tale verifica il Fornitore potrà procedere alla sostituzione.

3. DURATA DELL'ORDINE

- 3.1 Il presente ordine avrà durata di 25 (*venticinque*) mesi, con decorrenza dalla data di perfezionamento dello stesso.

4. GESTIONE DELL'ORDINE

- 4.1 Responsabile della gestione e dell'esecuzione del presente ordine è il dott. Alessandro Talarico, Responsabile della Direzione Governance del GME.

5. IMPORTO DELL'ORDINE

- 5.1 L'importo totale complessivo, fisso ed invariabile, comprensivo di ogni onere connesso, dovuto per il servizio di cui al precedente punto 2, è pari a Euro

_____,00 (_____/00), oltre IVA, in conformità a quanto indicato dal Fornitore nella propria offerta (Allegato sub 2).

6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- 6.1 L'importo di cui al precedente punto 5 dovrà essere fatturato dal Fornitore in rate mensili di pari importo, da intestare a:

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

Socio unico ex art. 5 D. Lgs. 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 – 00197 Roma
Registro Imprese di Roma, Partita IVA e C.F.: 06208031002.

- 6.2 Nelle fatture dovranno essere indicati:

- tutti i dati e le informazioni di cui all'articolo 21, comma 2, del DPR 633/72;
- il riferimento: Lettera d'ordine n.;
- gli estremi per consentire di effettuare il pagamento, ivi compreso quanto previsto al successivo punto 19;
- il riferimento all'art. 17-ter, comma 1bis, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ove applicabile, con l'indicazione della dicitura "*scissione dei pagamenti*".

7. PAGAMENTI

- 7.1 Il pagamento delle fatture, emesse secondo le modalità di cui al precedente punto 6, avverrà, tramite bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle fatture stesse al protocollo del GME.
- 7.2 Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui al successivo punto 19.
- 7.3 Non si potrà procedere al pagamento in assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido e regolare.

8. PENALITÀ E RISOLUZIONE

- 8.1. In caso di ritardo nella consegna della prima bozza dell'impaginato rispetto ai tempi indicati al punto 5, lett. ii) del Capitolato Tecnico (22 ore dalla richiesta di avvio dell'impaginazione inviata dall'ufficio competente del GME inerente tutti i contenuti della Newsletter, ovvero 4 ore dalla richiesta di impaginazione inviata dall'ufficio competente del GME inerente i contenuti disponibili della Newsletter), il Fornitore sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di

quest'ultimo (trasmessa via mail, fax, lettera, ecc), una somma pari alla ventiquattresima parte dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni ora di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.) al Fornitore, per n. 3 (*tre*) volte, un ritardo nella consegna della prima bozza superiore a 12 (*dodici*) ore, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

- 8.2. In caso di ritardo nella consegna delle successive bozze, complete delle modifiche e/o integrazioni richieste volta per volta dal GME, rispetto ai tempi indicati al punto 5, lett. ii) del Capitolato Tecnico (entro e non oltre 4 ore dalla richiesta inviata dall'ufficio competente del GME), il Fornitore sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via mail, fax, lettera, ecc), una somma pari alla ventiquattresima parte dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni ora di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.) al Fornitore, per n. 3 (*tre*) volte, un ritardo nella consegna delle successive bozze superiore a 2 (*due*) ore, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
- 8.3. Il GME potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia deducendole dal corrispettivo dovuto, sia effettuando le corrispondenti trattenute sulla garanzia definitiva di cui al successivo punto 9.

9. GARANZIA

- 9.1. A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ordine, il Fornitore ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, apposita garanzia definitiva di importo pari ad € _____ (_____/00), a mezzo di _____.
- 9.2. È fatto, comunque, salvo il diritto del GME al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ordine.

10. RECESSO

- 10.1. Il GME potrà recedere dal presente ordine, interamente o in parte, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di 30 (*trenta*) giorni.
- 10.2. In tal caso, sarà riconosciuto al Fornitore il diritto ai compensi per le attività svolte fino alla data di efficacia del recesso, nonché il rimborso delle spese documentabili per gli impegni già assunti che non risultino annullabili senza conseguenze di carattere economico.

Resta inteso che non sarà riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali danni.

11. TIPOLOGIA E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI

- 11.1. Le prestazioni saranno eseguite personalmente da dipendenti del Fornitore e/o collaboratori del Fornitore e sono, ad ogni effetto, configurate come prestazioni di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile. Esse, quindi, non implicano alcun rapporto di dipendenza nei confronti del GME e non sono riferibili per alcun effetto di legge, neppure implicito, al rapporto di lavoro subordinato ed alle vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale, né hanno carattere coordinato e/o continuativo.
- 11.2. Il Fornitore, pertanto, potrà liberamente continuare nell'esercizio delle proprie attività, con la sola limitazione di non compiere opere in concorrenza, in contrasto o che comunque possano far nascere situazioni di conflitto di interesse rispetto a quelle che saranno fornite a favore del GME.
- 11.3. La prestazione del fornitore sarà, quindi, fornita:
- senza vincolo di subordinazione;
 - senza obbligo di sottostare a specifiche direttive, fatte salve, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico-scientifico;
 - senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
 - adottando criteri organizzativi propri.

12. PERSONALE DIPENDENTE

- 12.1. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.
- 12.2. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'espletamento dell'ordine.
- 12.3. A tal fine il Fornitore è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.
- 12.4. Non si darà comunque corso al pagamento degli importi a saldo senza la dichiarazione esplicita di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere.

13. DIRITTI DI PRIVATIVA

- 13.1. Il Fornitore riconosce espressamente che i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale sui dati e sui contenuti del GME, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla denominazione e/o ai marchi/loghi del GME, restano di esclusiva titolarità del GME. Di conseguenza, il Fornitore non potrà in alcun modo vantare, per alcun motivo, qualsivoglia pretesa sui diritti del GME.
- 13.2. Analogamente, il GME riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali editoriali provenienti dal Fornitore, restano di titolarità esclusiva del Fornitore; di conseguenza, il GME non potrà in alcun caso vantare, per alcun motivo, qualsivoglia pretesa sui diritti del Fornitore.
- 13.3. In relazione all'oggetto del presente ordine, il GME è sollevato da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di marchi, brevetti, copyright, diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, concernenti il servizio in questione, con l'obbligo di tenere a cure e spese del Fornitore le cessioni, le licenze o le autorizzazioni necessarie, come pure di sopportarne tutte le spese eventuali.
- 13.4. Qualora a seguito di contestazione fosse imposta la modifica totale o parziale dei prodotti necessari all'esecuzione del presente ordine, questi dovranno essere tempestivamente modificati a completa cura e spese del Fornitore senza alcun pregiudizio per la qualità, le caratteristiche e le garanzie connesse alla prestazione del servizio.
- 13.5. Per patto espresso, i prodotti editoriali realizzati dal Fornitore rimarranno di esclusiva proprietà del GME, unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte del Fornitore possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

14. ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE

- 14.1. Con l'accettazione del presente ordine, il Fornitore si impegna a garantire al GME che tutte le attività saranno prestate secondo le migliori tecniche disponibili, in maniera professionale ed a regola d'arte, in relazione al livello di qualità assunto per le attività stesse.
- 14.2. Resta inteso comunque che, a seguito di richiesta del GME, o qualora il servizio fornito in esecuzione del presente ordine dovesse presentare vizi o anomalie, il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare le eventuali modifiche richieste, o ad eliminare con la massima tempestività eventuali vizi e a risolvere eventuali anomalie, senza che ciò possa dargli diritto ad alcun compenso aggiuntivo.



- 14.3. Il GME fornirà, dietro richiesta del Fornitore, tutti i dati necessari all'espletamento dell'ordine; nel caso in cui i dati forniti dal GME fossero insufficienti o incompleti, il Fornitore sarà tenuto a richiedere in tempo utile i dati mancanti che potessero fargli difetto in modo che in nessun caso il GME abbia a trovarsi di fronte ad una situazione di fatto risultante da una mancanza di tempestive informazioni.

15. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

- 15.1. Il Fornitore si obbliga a mantenere segreti e riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrà in possesso in occasione dell'esecuzione del presente ordine, ad eccezione di quelli relativi alle finalità dello stesso, ed a non farne utilizzazione, neppure parziale, a qualunque titolo, impegnandosi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il proprio personale/collaboratori; tale obbligo decorre dalla data di perfezionamento del presente ordine e termina 10 (dieci) anni dopo lo scioglimento dello stesso.

16. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

- 16.1. L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente ordine non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 17.1. Il Fornitore si assume ogni e qualunque responsabilità inerente sia all'espletamento delle prestazioni connesse con il presente ordine sia all'operato dei propri dipendenti/collaboratori, impegnandosi, di conseguenza, a manlevare e tenere indenne il GME da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione dell'ordine, possano derivare al personale del Fornitore e/o a collaboratori del Fornitore, e/o a terzi, incluso il GME stesso e/o il personale e/o i collaboratori del GME stesso.
- 17.2. La responsabilità dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale sussisterà esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di comportamenti determinati da dolo o colpa, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente ordine. Non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME o del Fornitore, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

- 17.3. Non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo del GME o del Fornitore, quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico, quando tali interruzioni siano imputabili al comportamento di terzi.
- 17.4. Fermo restando quanto sopra, il mancato o il ritardato esercizio di diritti spettanti ai sensi del presente ordine non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

18. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

- 18.1. Il presente ordine ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle parti non potranno essere ceduti a terzi e l'esecuzione dello stesso non potrà essere data in subappalto, fatti salvi accordi diversi tra le parti stesse.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA LEGGE N. 136/2010 SS.MM.II. E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 19.1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. il GME comunica che il CIG (codice identificativo gara) relativo al presente ordine è: 7562723C70.
- 19.2. Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente ordine.
- 19.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 19.4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, mediante la trasmissione al GME del relativo modulo alla presente allegato (Allegato *sub* 3).
- 19.5. Il pagamento dell'importo dovuto per il presente ordine verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui al presente punto.

20. OBBLIGHI RELATIVI AL D. LGS. 231/2001 SS.MM.II. E AL CODICE ETICO

- 20.1. Con la sottoscrizione del presente ordine il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8

giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii, consultabile sul sito internet www.mercatoelettrico.org.

- 20.2. Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente ordine in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii..
- 20.3. Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere GME manlevata ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii, dal Codice Etico e più in generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii..
- 20.4. L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

- 21.1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal GME e consultabili sul sito internet www.mercatoelettrico.org.
- 21.2. Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dal GME ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.
- 21.3. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, a GME stesso.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito del presente ordine avviene nel rispetto dell'informativa privacy del GME – elaborata ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – consultabile all'indirizzo:

<http://www.mercatoelettrico.org/it/Tools/footer.aspx?val=privacyFornitori.htm>.

22.2. Con l'accettazione del presente ordine si acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e per i fini ivi indicati.

22.3. A tal proposito si informa che il Delegato privacy relativamente all'esecuzione del presente ordine è il Dott. Alessandro Talarico, domiciliato per la carica presso il GME, Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 – 00197, Roma.

23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

23.1. La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.

23.2. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Fornitore e il GME, per l'interpretazione, l'esecuzione e per tutto quanto abbia comunque attinenza al presente ordine, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

24. COMUNICAZIONI

24.1. Per le finalità di cui al presente ordine, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 - 00197 Roma;

-

24.2. Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente ordine dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile o a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 - 00197 Roma, numero di telefacsimile, posta elettronica:

-

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile o posta elettronica.

FB

25. PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE

25.1. Al fine del perfezionamento del presente ordine, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, dovrete inviare, anche anticipata via telefacsimile al numero 06/80124524 all'attenzione della Direzione Legale e Regolazione, in un unico plico, a:

*Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 – 00197 Roma*

la documentazione di seguito indicata:

a) conferma scritta su carta intestata della Vostra integrale accettazione del presente ordine che si dovrà attenere al seguente fac-simile: "Con riferimento alla Vostra lettera d'ordine n. GME/....., prot. --- del --- relativa ai "Servizio finalizzato alla realizzazione della newsletter aziendale dal titolo "Newsletter del GME" comunichiamo la nostra accettazione integrale e incondizionata di tutte le clausole in essa contenute e, ai fini e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, approviamo specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (*Oggetto, modalità e termini di esecuzione dell'ordine. Clausola risolutiva*), 8 (*Penalità e risoluzione*), 10 (*Recesso*), 13 (*Diritti di privativa*), 14 (*Esecuzione a regola d'arte*), 15 (*Riservatezza delle informazioni*), 17 (*Limitazione di responsabilità*), 18 (*Divieto di cessione e subappalto*), 19 (*Obblighi relativi alla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e clausola risolutiva espressa*), 20 (*Obblighi relativi al D. Lgs. 231/2001 ss.mm.ii. e al Codice etico*), 21 (*Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione*) e 23 (*Legge applicabile e Foro competente*) della lettera d'ordine";

b) copia della presente lettera d'ordine, firmata in ogni foglio per l'accettazione dai Vostri legali rappresentanti;

c) copia del Modello ex art. 3 legge 136/2010 ss.mm.ii. (Allegato sub 3).

25.2. Resta inteso che l'affidamento dell'ordine deve intendersi perfezionato dopo che il GME avrà ricevuto tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b).

Distinti saluti

.....

Avv. Lorena A. Ruberti



Allegati:

- 1) Capitolato tecnico del GME "Servizio finalizzato alla realizzazione della newsletter aziendale dal titolo "Newsletter del GME";
- 2) Offerta tecnico-economica dipresentata in sede di procedura;
- 3) Modello ex art. 3 legge 136/2010 ss.mm.ii..

